

AVVISO PUBBLICO

per la selezione di proposte progettuali e l'assegnazione di contributi economici per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nel quadro dell'iniziativa "Altri Natali - anno 2025"

FAQ

Argomento: Tipologia di soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità soggettiva

D: *Si chiede se un soggetto vincitore dell' "Avviso per la selezione di proposte progettuali e l'assegnazione di contributi economici per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle periferie della città di Napoli – anno 2025" può presentare domanda di partecipazione all' Avviso in oggetto.*

R: Sì, è possibile partecipare all' Avviso in oggetto anche se si è risultati vincitori di altri Avvisi pubblici banditi dal Servizio Cultura in quanto non è prevista alcuna clausola di esclusione in merito.

D: *Si chiede se un'associazione costituita nel maggio 2025 può partecipare all' Avviso in oggetto in quanto è richiesta un'esperienza di almeno 2 (due) anni.*

R: Ai sensi dell'art. 3 dell' Avviso pubblico è consentita la partecipazione a tutti i soggetti che dimostrino comprovata esperienza di almeno (due anni) nell'ideazione, realizzazione e gestione di eventi e rassegne, di spettacolo dal vivo, di incontri/reading desumibile dal curriculum vitae. In caso di ATS il requisito richiesto deve essere posseduto almeno da uno dei membri della costituenda ATS - capofila o partner.

Come specificato all'art. 11 dell' Avviso saranno considerate inammissibili, in quanto viziate da irregolarità non sanabili, le proposte progettuali che

- non dimostrino comprovata esperienza nell'ideazione, realizzazione e gestione di eventi e rassegne, di spettacolo dal vivo, incontri/reading desumibile dal curriculum vitae, da redigere e trasmettere nelle modalità di cui all' art. 8 del presente Avviso (Allegato 3).

In caso di ATS il requisito richiesto deve essere posseduto almeno da uno dei membri della costituenda ATS- capofila o partner.

Pertanto, in caso di partecipazione in forma singola, tale requisito deve essere posseduto dal soggetto proponente. Nel caso di partecipazione in forma associata (es. ATS), il requisito deve essere posseduto almeno da uno dei componenti dell'ATS (capofila o partner).

D: *Per le associazioni che non hanno l'obbligo del DURC è sufficiente la dichiarazione dell'assenza di obbligo?*

R: *Come previsto all'art. 8 dell'Avviso pubblico, il soggetto proponente – e, in caso di ATS, ciascun soggetto partner – è tenuto a allegare la propria scheda soggetto proponente/associato_Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato 2) regolarmente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante.*

Qualora, nella suddetta Dichiarazione (Allegato 2), il soggetto dichiara di non essere tenuto alla presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in quanto svolge attività in forma individuale, senza collaboratori e/o dipendenti e/o non è tenuto a versamenti INPS e INAIL, non dovrà trasmettere ulteriore documentazione in quanto l'Allegato 2 costituisce già dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Argomento: A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo)

D: *Nel caso di partecipazione alla Linea di indirizzo 5, l'eventuale ATS può essere composta da solo 2 (due) soggetti?*

R: *Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso la partecipazione alla Linea di Indirizzo 5 non presenta alcun vincolo in merito ai soggetti che compongono la costituenda ATS. Diversamente, per la Linea di Indirizzo 6, “le costituenti ATS dovranno prevedere obbligatoriamente almeno 3 partecipanti, pertanto ogni ATS dovrà obbligatoriamente essere composta da almeno 3(tre) soggetti giuridici distinti, di cui uno con funzione di capofila e almeno due in qualità di partner”.*

D: *In caso di partecipazione alla Linea di indirizzo 5 e alla Linea di indirizzo 6, l'eventuale ATS deve obbligatoriamente essere formalizzata con atto notarile o basta anche la scrittura privata autenticata e registrata in Agenzia delle Entrate?*

R: *Ai sensi dell'art. 4 punto 1) dell'Avviso “più soggetti giuridici singoli, in possesso dei requisiti (...) potranno candidare in solido a finanziamento una proposta progettuale a condizione che si assumano l'impegno a costituirsi in ATS prima della sottoscrizione della Convenzione (...). A tal fine dovranno trasmettere al Comune di Napoli, assieme alla proposta progettuale candidata a finanziamento, apposita scrittura privata di assunzione d'impegno”. Il punto 2) dell'art. 4 dell'Avviso, chiarisce che “la costituenda ATS, una volta ammessa a finanziamento la proposta progettuale, dovrà essere formalizzata mediante atto notarile e registrata presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente”.*

Argomento: Articolazione e tipologia di interventi

D: *Si chiede se per la Linea di indirizzo 5, quando si parla di “breve rassegna di tre reading”, essa possa consistere anche in uno stesso reading replicato in tre diversi luoghi.*

R: Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso, per la Linea di Indirizzo 5, è previsto un *“singolo evento o breve rassegna di 3 (tre) eventi di spettacolo musicale, teatrale e/o tersicoreo oppure di contaminazione tra generi ispirati ai temi di cui all'art. 2 (...). In alternativa almeno 3 (tre) reading differenti ispirati ai temi di cui all'art. 2 (...).”* Pertanto, non è possibile presentare una proposta progettuale con uno stesso reading replicato in tre diversi luoghi.

D: *Si chiede se per la linea di indirizzo 5 è obbligatorio individuare 2 (due) location.*

R: Come indicato all'art 5 dell'Avviso, per la Linea di Indirizzo 5, *il singolo evento o la breve rassegna di 3 (tre) eventi di spettacolo musicale, teatrale e/o tersicoreo oppure di contaminazione tra generi ispirati ai temi di cui all'art. 2 sono da svolgersi in una o più sedi a scelta del soggetto proponente nel territorio del Comune di Napoli.*

Pertanto, l'individuazione di una o più sedi per lo svolgimento delle iniziative è rimessa alla libera scelta del soggetto proponente. Ma si ricorda che ai sensi dell'art. 8 punto 2) ai soggetti proponenti, per ogni linea di indirizzo, sarà richiesto di indicare, per ogni evento proposto, almeno due opzioni temporali differenti e comunque comprese nel periodo dal 5 dicembre 2025 all'11 gennaio 2025 (ad eccezione della Linea di indirizzo 1 nel periodo compreso tra l'8 e il 30 dicembre 2025).

D: *Si chiede come si possono conoscere gli spazi di proprietà del Comune messi a disposizione per ospitare gli eventi della rassegna.*

R: Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico, per le Linee di indirizzo 2, 3, 4, 5 e 6, il soggetto proponente individua liberamente una o più sedi, purché conformi ai requisiti specifici previsti per ciascuna linea.

Le sedi devono essere obbligatoriamente situate nel territorio del Comune di Napoli.

Resta in capo al soggetto proponente la scelta di una o più sedi per lo svolgimento delle attività, senza alcun obbligo di utilizzo di spazi di proprietà comunale.

Fanno eccezione le attività previste dalla Linea di indirizzo 1, per le quali la sede è predeterminata presso la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, unica sede messa a disposizione dall'Amministrazione per questa specifica linea di indirizzo del bando.

Qualora si intendesse individuare come sede un bene di proprietà comunale, l'elenco degli spazi di proprietà comunale è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Napoli.

Argomento: Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione

D: *Si chiede se è corretto che un Ente del Terzo Settore, esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, co. 5, del D.lgs. 117/2017, possa presentare la domanda di partecipazione all'Avviso senza apporre la marca da bollo da 16 euro.*

R: Ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da marca da bollo del valore di € 16,00, eccetto il caso in cui il soggetto proponente sia esente dal versamento dell'imposta ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.lgs. 117/2017.

Argomento: Ammissibilità delle spese

D: *Si chiede se l'affitto mensile per la sede operativa dell'associazione, nonché sede dell'evento proposto, può essere inserito nel piano finanziario alla voce "locazione spazi", considerando che il numero dei giorni effettivi dell'evento sono ad es. 4 ma la preparazione e l'utilizzo dello spazio è quotidiano. Nella suddetta voce è possibile comprendere le utenze mensili?*

R: No, non è possibile rendicontare né il fitto mensile della sede operativa dell'Associazione né le utenze, in quanto si tratterebbe di un frazionamento pro-quota di spese sostenute in maniera continuativa dal beneficiario che, ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso, non è ammissibile.

D: *Si chiede se le spese per la gestione dei social, per il coinvolgimento di fotografi e/o videomaker al fine di raccogliere materiale visivo dell'evento o di un grafico per la produzione di materiale informativo possono essere considerate spese relative alla comunicazione.*

R: Sì, tutte le spese citate sono ammissibili e vanno imputate alla voce A.7- Spese per attività di comunicazione.

D: *Come indicato all'art. 6, è consentita come forma di autofinanziamento l'utilizzo di contributi in natura derivanti da risorse proprie. In tal caso sarà sufficiente, come peraltro indicato all'art. 18, lettera e), l'asseverazione di un professionista per il valore attribuito a tale contributo oppure servono anche giustificativi di spesa o altro materiale contabile e/o fiscale?*

R: La documentazione giustificativa dei contributi in natura è costituita da:

- dichiarazione del soggetto offerente di voler apportare il proprio contributo in maniera gratuita al progetto;
- asseverazione della congruità del valore del contributo rendicontato ai prezzi di mercato, rilasciata da un tecnico abilitato (commercialista, revisore dei conti).

D: *Si chiede se nel caso di ingresso con sbigliettamento la cifra da indicare deve essere quella inerente ad un sold out o quella che si presume possa essere il reale incasso.*

R: In caso di sbigliettamento la stima dell'incasso da inserire nel Piano economico finanziario a preventivo è di competenza del soggetto proponente che dovrà inserire una cifra di incasso congrua al progetto presentato.

Argomento: Contratti a soggetti terzi

D: *Fermo restando che, come indicato all'art. 10, i contratti a terzi non possono essere stipulati con chi ricopre il ruolo di direttore organizzativo, è possibile contrattualizzare e quindi retribuire artisti,*

musicisti relatori e/o operatori culturali esterni all'associazione capofila? Inoltre, è possibile stipulare un contratto con un'associazione culturale per affidare alla stessa una determinata attività del progetto?

R: Sì, è possibile affidare esternamente attività che il beneficiario non è in grado di espletare con le proprie risorse interne. Tali attività devono essere o altamente specialistiche (anche la realizzazione di uno spettacolo, in quanto prodotto unico dell'attività artistica, rientra in tale fattispecie) o meramente accessorie e strumentali. In nessun caso può essere affidato esternamente il coordinamento organizzativo delle attività di progetto, da imputare alla voce C.2 del Piano economico. E' altresì vietato un affidamento a terzi "generalizzato" che copra, cioè, un'ampia gamma di attività tra loro diversificate.